

Conti divisi, insieme alla cassa

I contribuenti che esercitano più attività applicano l'Iva in modo unitario e cumulativo con riferimento al volume d'affari complessivo, salvo quanto stabilito ai commi 2 e 4 dell'articolo 36 del Dpr 633/72. Infatti, se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti e professioni, l'Iva si applica separatamente, determinando distintamente l'importo relativo a ciascuna attività e quindi effettuando distinte liquidazioni. L'Iva si applica separatamente anche per le attività di commercio al dettaglio ammesse alla ventilazione, comprese quelle a esse accessorie e quelle non rientranti nell'attività propria dell'impresa; così anche le attività agricole (articolo 34) e quelle di intrattenimento o svago per le quali la detrazione sia applicata forfettariamente.

L'obbligo di versamento dell'ac-

conto Iva viene meno anche nei seguenti casi: attività agricole di cui al comma 6 dell'articolo 34; imprese esercenti attività di intrattenimento o svago che si avvalgono del regime speciale dell'articolo 74, comma 6; imprese esercenti attività di spettacolo, assoggettate all'Iva nei modi ordinari dal primo gennaio 2000, che nel corso del 1999 si erano avvalse del regime speciale ex articolo 74, comma 6.

In caso di applicazione separata dell'imposta, i versamenti (mensili o trimestrali) vanno eseguiti per l'ammontare complessivamente, al netto delle eccedenze detraibili. E se i termini di versamento di ciascuna attività coincidono, si dovrà effettuare un unico versamento, compensando i saldi debitori con quelli creditori delle liquidazioni periodiche. Viceversa, laddove siano diversi i termini di versamento, i contri-

buenti soggetti alle regole dell'articolo 36 dovranno effettuare i versamenti dell'imposta complessiva per le attività con liquidazioni mensili, distintamente da quella per le attività con liquidazioni trimestrali. Poiché, ai fini del versamento dell'acconto è prevista un'unica scadenza, il pagamento riguarderà tutte le attività gestite con contabilità separate e sarà effettuato considerando gli effetti compensativi.

L'acconto dovrà essere annotato nel registro delle fatture e/o dei corrispettivi e potrà essere detratto dalla prima liquidazione a debito (16 gennaio 2001 per i mensili con riferimento a dicembre; 16 febbraio 2001 per i trimestrali speciali e 16 marzo 2001 — oppure in sede di dichiarazione unificata annuale — per i trimestrali ordinari con riferimento al quarto trimestre 2000).

PAOLO ADRIANO STELLA